

*Consiglio Regionale*  
*Assemblea Legislativa regionale della Liguria*  
*Ufficio di Presidenza*

Recoduto d 13/2/07  
Prot. 22

Genova, 9 febbraio 2007

Prot. n. 388/UP

Class. 2.4/259/2007

Al Signor Presidente  
V Commissione

Sede

Oggetto: *Proposta di legge n. 258 del  
9 febbraio 2007.*

Al Signor Presidente  
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

e p.c.: Ai Servizi ed Uffici Consiliari

Sede

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Gino Garibaldi, Luigi Morgillo, Franco Orsi, Matteo Rosso e Gabriele Saldo, avente ad oggetto:

**"MODIFICHE LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N. 15, IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE".**

Al Signor Presidente della V Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.


Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Giacomo Ronzitti)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA  
GRUPPO FORZA ITALIA

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

**GINO GARIBALDI**  
**LUIGI MORGILLO**  
**FRANCO ORSI**  
**MATTEO ROSSO**  
**GABRIELE SALDO**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA VIII LEGISLATURA
000258 09.02.07

**Avente ad oggetto: "Modifiche Legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, in materia di  
diritto all'istruzione e alla formazione"**

## RELAZIONE

La presente proposta di legge si propone di introdurre alcune modifiche all'art. 12, 1° comma della legge regionale n. 15/2006 in materia di diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di dare, da un lato, la certezza normativa agli studenti che seguono i corsi del sistema di istruzione e formazione professionale per quanto concerne il loro diritto a percepire le borse di studio di cui all'art. 12 citato e, dall'altro, di agevolare gli alunni residenti in comuni montani, frequentanti in particolare i percorsi superiori secondari di istruzione e formazione.

L'art. 1 della proposta di legge modificativa della l.r. 15/2006 si propone, infatti, di specificare con maggiore chiarezza i destinatari delle borse di studio previste dall'art. 12.

Invero, poiché l'art. 4 della l.r. 15/2006 prevede che destinatari della presente legge siano sia gli *“studenti del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole pubbliche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado”* sia gli *“studenti dei corsi del sistema di Istruzione e Formazione professionale, di base e superiore”*, sembra opportuno introdurre espressamente tali categorie nel citato art. 12..

Sembra, infatti, rispondere ad una logica di giustizia e di certezza del diritto che anche i giovani che frequentano i percorsi di formazione professionale vengano a godere degli stessi diritti e delle medesime agevolazioni, anche in termini di borse di studio, degli alunni delle scuole del sistema dell'istruzione.

D'altronde, quale che sarà il futuro assetto del sistema dell'istruzione e dei corsi del sistema di Istruzione e Formazione professionale, questi ultimi, anche *de iure condendo*, rimarranno comunque di competenza regionale. Non si vede, dunque, il motivo per escludere i partecipanti a tali percorsi formativi dai benefici previsti dalla legge regionale in questione.

L'art. 2 della proposta di legge modificativa in oggetto si propone, inoltre, di introdurre tra le spese sostenute dalle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e

grado, che possono beneficiare di borse di studio regionali ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 15/2006, **anche le spese di residenzialità.**

Lo scopo di tale modifica è di favorire gli studenti e le famiglie che risiedono in zone montane.

Infatti, l'introduzione delle spese di residenzialità tra quelle che possono usufruire dei contributi di cui all'art. 12 della l.r. 15/2006 consente agli alunni, in particolare delle scuole superiori, di poter frequentare i poli scolastici dei capoluoghi liguri e delle cittadine costiere.

È noto che le zone e i comuni montani –seppure sono dotati di scuole primarie di istruzione, quali elementari e medie- sono di norma privi di poli scolastici di istruzione e/o di formazione superiore.

Un intervento di tal genere, dunque, può essere senz'altro di aiuto alle famiglie residenti nelle zone montane che hanno figli che frequentano gli istituti superiori, contribuendo ad evitare lo spopolamento della montagna.

Un'altra positiva conseguenza dell'incentivo in questione è, senz'altro, quello di evitare il fenomeno della dispersione scolastica, garantendo in tal modo l'effettivo diritto all'istruzione e alla formazione superiore specie degli alunni che risiedono nelle zone montane.

Infine, l'art. 3 della proposta in oggetto ha la funzione di semplice raccordo del 6° comma dell'art. 12 della l.r. 15/2006 con le modifiche sostanziali introdotte nel 1° comma dell'art. 12 citato dagli artt. 1 e 2 della PDL in oggetto.

Proposta di legge recante:

**“Modifica della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”.**

#### Art.1

(Modifica dell’art. 12, comma 1°)

1. Al comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione), dopo le parole *“scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado”* sono introdotte le seguenti parole: ***“di cui all’art.4 lett. a) della presente legge, nonché agli alunni dei corsi del sistema di istruzione e formazione professionale, di base e superiore, di cui all’art. 4 lett. b) della presente legge”***

#### Art. 2

(Modifica dell’art. 12, comma 1°, lett. b)

1. Al comma 1°, lettera b) dell’art. 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione), dopo le parole *“e di mensa scolastica”* sono introdotte le seguenti parole: ***“nonché spese di residenzialità”***.

#### Art. 3

(Modifica dell’art. 12, comma 6°)

1. Al comma 6° dell’art. 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione), dopo le parole *“alle Istituzioni scolastiche”* sono introdotte le seguenti parole: ***“e formative”***